



COMUNE DI RIPALTA ARPINA

Provincia di Cremona

C.A.P. 26010

TEL. (0373) 242544 – FAX (0373) 668000

e-mail: info@comune.ripaltaarpina.cr.it

ORDINANZA SINDACALE N. 6/2024

PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

OGGETTO: Chiusura e interdizione al transito veicolare e ciclo-pedonale sulla strada vicinale delle Bruge a seguito dell'allerta di protezione civile n. 2024.80 del 20.05.2024.

IL SINDACO

- VISTO il bollettino di allerta della Protezione Civile della Lombardia n. 2024.80 del 20/05/2024 ore 14.59 che individua uno stato di Preallerta Rossa nella Zona Omogenea identificata IM-10 ove ricade il Comune di Ripalta Arpina;
- CONSIDERATO che la strada vicinale delle “Bruge” è sede del percorso ciclabile Ripalta Arpina – Montodine – Gombito;
- VALUTATO che per quanto sopra descritto è necessario istituire in via precauzionale la chiusura e l’interdizione al transito nel tratto di strada che potrebbe essere interessata da rischio idrogeologico e esondazioni;
- ATTESO che sarà collocata opportuna segnaletica per indicare la chiusura e l’interdizione al transito;
- SENTITO il parere dell’Ufficio Tecnico Comunale;
- VISTI gli art.1, 5, 6, 7, 38 e 39 del D.L. 30 Aprile 1992 N. 285 “Nuovo Codice della Strada” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTI gli articoli del D.P.R. 16.12.1992 N. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.L.vo N. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

**ORDINA DALLE ORE 00:00 DI MARTEDI' 21.05.2024 E FINO
ALLA REVOCA DELL'ALLERTA METEO SEGNALATA**

La chiusura e l’interdizione al transito veicolare, ciclabile e pedonale sulla strada vicinale delle “Bruge”

AVVERTE CHE

In caso di mancata osservanza della presente ordinanza verranno applicate le sanzioni previste dal D.L.vo N. 282/92 e successive modifiche.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 21 della Legge 6 dicembre 1971, N. 1034.

Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministro delle infrastrutture, ai sensi dell'articolo 37 del Nuovo codice della strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, N. 285, e nel rispetto delle formalità stabilite dall'articolo 74 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada, emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, N. 495.

La presente ordinanza viene resa nota mediante pubblicazione all'albo pretorio comunale, nonché nei consueti modi di diffusione.

Gli agenti della Forza Pubblica ed a chiunque spetti, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

**Il Sindaco
Marco Ginelli**

Firma autografa omessa sostituita
a mezzo stampa ai sensi del D.L.vo N. 39/1993